

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Realizzazione di 4 isole ecologiche semi-interrate e sistemazione delle aree circostanti, nell'ambito del progetto di riorganizzazione della raccolta differenziata denominato "Porta a porta di prossimità" a cura dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA).

CIG A006699B60; CUP B42F23000530007

Professionista incaricato:

STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA TECNOFIM

ING. FRANCO ZADRA

CON SEDE IN CLES, VIA ENRICO BERGAMO N. 26

C.F. ZDRFNC60A27C794D

P.IVA 01190710226

PREMESSA

L'incarico riguarda le prestazioni specialistiche riferite al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Realizzazione di 4 isole ecologiche semi-interrate e sistemazione delle aree circostanti, nell'ambito del progetto di riorganizzazione della raccolta differenziata denominato "Porta a porta di prossimità" a cura dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA), il cui progetto esecutivo è stato approvato con delibera giuntale n. 121 dd. 22/08/2023. Con la medesima deliberazione si approva il presente disciplinare a regolamentazione dello svolgimento delle prestazioni richieste, costituente contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE**

Il Comune incarica il Professionista del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai lavori di "Realizzazione di 4 isole ecologiche semi-interrate e sistemazione delle aree circostanti, nell'ambito del progetto di riorganizzazione della raccolta differenziata denominato "Porta a porta di

prossimità” a cura dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA)” (appalto a misura), in conformità a quanto previsto all'art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm. In particolare, si rimanda **all'Allegato A** al presente contratto per una disamina degli obblighi e responsabilità del coordinatore per l'esecuzione.

Il Professionista, in qualità di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, è tenuto a trasmettere mensilmente al RUP sia i verbali di sopralluogo eseguiti in qualità di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che una relazione sull'andamento dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori, il Coordinatore dovrà tenere la contabilità degli oneri per la sicurezza, che dovranno essere inseriti nei documenti contabili tenuti dal Direttore dei lavori.

In caso di modifiche contrattuali da apportare al progetto in corso d'opera, il Coordinatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza ed al fascicolo di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008. Il Coordinatore è in ogni caso tenuto ad apportare agli elaborati tutti gli aggiornamenti che si renderanno necessari in conseguenza dell'andamento dei lavori secondo quanto dettato dalle norme vigenti. Il compenso riconosciuto per la redazione degli elaborati di modifica sarà determinato sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 in relazione all'importo dei lavori oggetto di modifica.

L'attività del Coordinatore durante l'esecuzione dell'opera dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

Nessun compenso o indennizzo spetta al professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano iniziati.

Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il Funzionario responsabile del Servizio Tecnico al fine di verificare periodicamente lo sviluppo delle prestazioni.

Nel caso in cui si riscontrino errori od omissioni nella prestazione, le modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Servizio di merito e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione committente di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

Gli elaborati devono essere trasmessi preferibilmente tramite posta elettronica in formato pdf (Acrobat) e firmati digitalmente.

L'incarico di cui alla presente Convenzione si intende concluso ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato.-----

Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista in relazione all'incarico, nel caso in cui i lavori per

qualsiasi motivo non siano iniziati o nel caso in cui non risultasse necessario il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in base alle norme vigenti in materia. -----

ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista risponde personalmente dell'esecuzione dell'incarico, e potrà farsi coadiuvare da collaboratori di sua fiducia, che dovranno essere previamente indicati all'Amministrazione comunale; egli è responsabile in ogni caso dell'operato del personale, qualunque ne sia la mansione, da lui assunto per lo svolgimento dell'incarico, sia verso l'Amministrazione committente sia verso i terzi. Il Professionista, nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, agirà in piena autonomia gestionale e operativa, con l'assunzione dei rischi che l'esecuzione del servizio medesimo comporta, organizzando il proprio personale e risorse secondo criteri orientati all'efficienza ed efficacia e tesi al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Istituzione comunale. L'appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'incarico condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento, e relativi accordi integrativi territoriali se esistenti, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale. Il personale impiegato nel Servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, e il Professionista sarà responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare tale regolarità, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.-----

Il Professionista è tenuto a confrontarsi con l'Amministrazione comunale e con gli altri tecnici incaricati in relazione all'opera, al fine di verificare periodicamente lo sviluppo delle prestazioni.----

Il Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri necessari, e quelli ritenuti opportuni dall'Amministrazione, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'esecuzione del servizio.-----

ART. 3 - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO

L'onorario per l'incarico di cui alla presente Convenzione è pari ad euro 4.413,00, esclusi oneri previdenziali 4% e IVA 22%.-----

Il predetto compenso, comprensivo di tutte le voci e delle spese, è stato determinato prendendo come riferimento le aliquote definite dalle tariffe professionali vigenti del D.M. 17.06.2016, alle quali è stato applicato lo sconto di cui al preventivo sub prot. 7377/2023 sottoscritto dal Professionista.-----

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Disciplinare, e di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione

dell'Appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.-----

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le leggi vigenti in materia, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, senza poter avanzare pretesa di compensi ulteriori nei confronti della Stazione appaltante.-----

I detti compensi sono stati calcolati in base al valore dei lavori a base di gara, di euro 144.559,22 (oneri della sicurezza compresi, escluse le somma a disposizione - ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto al Professionista sono comunque esclusi gli importi accantonati per lavori in economia non progettualizzati).---

Il compenso sarà oggetto di rideterminazione qualora in corso di esecuzione siano state approvate varianti che modificano l'importo originario di progetto.-----

ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Nell'onorario deve intendersi compreso anche l'onere per la trattazione di eventuali riserve dell'impresa.

Il compenso spettante per il servizio è corrisposto previa emissione di fattura con le seguenti modalità di pagamento: a) pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per cento) del totale spettante, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili; b) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% (dieci per cento) di quanto spettante ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo.

Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dal Comune entro un anno dalla consegna della contabilità finale e degli atti necessari al certificato di regolare esecuzione/collaudo, quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il certificato di regolare esecuzione/collaudo medesimo non abbia ottenuto l'approvazione.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura elettronica, salvo che il RUP eccepisca l'incompletezza della documentazione contabile presentata.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte del Comune del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo spetta nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano iniziati.

In caso di controversie, il ricorso all'arbitrato potrà essere attivato solo con il consenso esplicito di entrambe le parti e dunque è esclusa la clausola compromissoria.

Il professionista, nell'adempimento delle prestazioni di coordinamento della sicurezza che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Professionista, il quale ne risponde sotto ogni profilo, con oneri a suo carico.

ART. 5 - MODIFICHE ALLA PRESTAZIONE

Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o la convenienza di eseguire lavori diversi o suppletivi, rispetto a quelli del progetto approvato, per i quali necessiti redigere ai sensi delle leggi vigenti una variante e qualora in conseguenza a ciò si renda necessario l'adeguamento degli elaborati inerenti la sicurezza, l'Aggiudicatario nella sua qualità di CSE dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione comunale tale sopravvenuta necessità e richiedere l'autorizzazione conseguente.

ART. 6 - ATTIVITÀ CONNESSE NON RICOMPRESE NELL'INCARICO

Il Comune si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del presente contratto. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti contratti, ed a tenerne conto nello svolgimento delle prestazioni di competenza, senza avere diritti a maggiori compensi o rimborsi spese.-----

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, nr. 136, e ss.mm. ed integrazioni.-----

A mente dell'art. 3, comma 9 bis, della legge nr. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario, o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Tra i contraenti si precisa che a questo contratto è stato attribuito il codice CIG riportato nell'intestazione.----

ART. 8 - COMPATIBILITÀ E REGOLARITÀ NELL'INCARICO

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico oggetto della presente Convenzione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi, e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio

della professione.-----

Il Professionista si impegna a non accettare incarichi professionali dall'appaltatore dei lavori fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato.-----

Il Professionista dichiara di conoscere il disposto di cui all'articolo 24, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, concernente il divieto di partecipare a procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione ai quali abbia prestato la propria attività professionale.-----

Nel caso in cui il Professionista abbia in corso rapporti professionali con l'impresa aggiudicataria dei lavori è obbligato a darne immediata segnalazione all'Amministrazione, alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare. L'Amministrazione in tal caso si riserva la facoltà di revocare l'incarico, nel caso in cui - a seguito della suddetta istruttoria - al Professionista sia richiesta la rinuncia al rapporto professionale con l'aggiudicatario e il Professionista scelga di non dar corso alla richiesta.-----

Ai fini dell'affidamento dell'incarico è stata acquisita l'attestazione di regolarità contributiva, il curriculum e la dichiarazione sui requisiti generali.-----

ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dello stesso quanto della Stazione appaltante e/o terzi, in virtù del servizio effettuato, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altra inadempienza relativa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto prestato dall'aggiudicatario, quest'ultimo si impegna a manlevare e tenere indenne la committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.-----

Qualora il ritardo nella compilazione del conto finale non dipenda da cause attribuibili all'Amministrazione, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è responsabile degli eventi causati al committente in ordine alla corresponsione degli interessi corrispettivi ed interessi moratori dovuti all'impresa appaltatrice.---

Nel caso in cui dal ritardo nella trasmissione di atti amministrativi e contabili in relazione ai quali l'Amministrazione è tenuta ad effettuare entro precisi termini le relative comunicazioni all'Osservatorio provinciale contratti pubblici ai sensi delle norme vigenti in materia conseguano sanzioni da parte della stessa a carico dell'Amministrazione, il Professionista è chiamato a risponderne. Sono fatti salvi diversi e/o maggiori danni conseguenti alla mancata trasmissione nei termini degli atti sopra indicati.-----

ART. 10 - ASSICURAZIONE

Il progettista deve essere munito di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Con il perfezionamento del contratto il Professionista si impegna ed obbliga al rispetto del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di San Michele all’Adige, approvato con delibera di Giunta comunale n. 4 del 24.01.2023 che all’art. 2 estende l’ambito soggettivo di applicazione del Codice medesimo “1. I contenuti del presente Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione.”.-----

ART. 12 – PENALI

Il Professionista, ove non ottemperi agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni della presente Convenzione, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria a titolo di penale, che varia secondo la gravità dell’infrazione da un minimo del uno per cento ad un massimo del cinque per cento del corrispettivo contrattuale per ogni singolo e specifico inadempimento oggetto di una contestazione da parte della Stazione appaltante (per quanto concerne le tempistiche per singolo e specifico inadempimento si intende ogni giorno di ritardo, e in questo caso la penale sarà dal uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale), in base a quanto stabilito dal RUP.-----

Le predette penali saranno trattenute sul saldo del compenso, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per ed in causa dell’inadempimento stesso. Le citate penali verranno applicate fino ad una misura complessivamente non superiore al 10 per cento del corrispettivo professionale. Nel caso in cui tale misura del 10 per cento venga superata, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il Professionista avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento. Verificandosi gravi deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il Professionista, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, a spese del Professionista medesimo, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dei servizi.-----

ART. 13 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Contratto di appalto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. di diritto:-----

- nel caso in cui l'Appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l'amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo;-----
- applicazioni di penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo professionale;-----
- qualora gli elaborati consegnati vengano giudicati dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carenti e inattendibili sotto il profilo tecnico.-----

La risoluzione del contratto, nei casi fissati dal comma 1, si verificherà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte della Stazione appaltante, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva.-----

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista e a seguito di diffida formale ad adempiere entro un certo termine rimasta inattuata, nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme del Codice civile, e nei seguenti casi:-----

- 1) gravi o ripetute violazioni delle clausole contrattuali;-----
- 2) qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal RUP.-----

La risoluzione ai sensi del comma 1 e 3 comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto: in caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore è tenuto comunque a risarcire alla Stazione appaltante e ai terzi tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti); la Stazione appaltante, nei predetti casi, provvederà direttamente o a mezzo di altro soggetto all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto nel modo che riterrà più opportuno; il Comune provvederà ad addebitare all'Appaltatore inadempiente, che con il proprio comportamento ha causato la risoluzione del contratto, l'eventuale eccedenza di spesa a carico dello stesso per l'espletamento del servizio medesimo. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Professionista, senza bisogno di diffide formali; a quest'ultimo verrà corrisposto l'onorario commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti, detratte eventualmente le penalità, le spese, i danni.-----

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'appaltatore, per qualsiasi questione inerente il contratto, intratterrà rapporti unicamente con l'Amministrazione appaltante.-----

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'esecuzione del servizio sono possibilmente definite in

via bonaria tra il Responsabile del Servizio tecnico e l'Appaltatore, e in caso di mancato accordo sarà competente il foro di Trento.-----

ART. 15 - ONERI FISCALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione sono a carico dell'appaltatore, tranne il contributo previdenziale integrativo alla cassa dell'Ordine professionale e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo che sono a carico del Comune, quale destinatario della prestazione.-----

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.-----

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo solamente in caso d'uso. -----

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione le parti contraenti fanno richiamo e riferimento alle norme contenute nella L.P. n. 26 del 1993 (disciplina dei lavori pubblici nella Provincia autonoma di Trento), nel DPP. 9-84/Leg. del 2012 (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993), nella L.P. n. 2 del 2016, nel d.lgs. n. 36 del 2023 (codice appalti nazionale), nel d.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nelle altre norme provinciali, nazionali e comunitarie in materia di sicurezza nella fase di esecuzione degli appalti pubblici.-----

In sostituzione della sottoscrizione, il presente disciplinare si intende letto, accettato ed efficace a partire dal quinto giorno naturale consecutivo successivo alla trasmissione alla posta elettronica certificata del Professionista, qualora non pervengano da parte dello stesso osservazioni o contestazioni di merito.-----

ALLEGATO A - PRESTAZIONI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 81/2008.

Il professionista incaricato come Coordinatore per la progettazione deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008.

Il Professionista incaricato durante la progettazione esecutiva dell'opera:

1. Redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) è corredato da tavole specifiche di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell'allegato XV.
2. Predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo viene predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Il fascicolo comprende tre capitoli:
 - La descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti;
 - L'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. Le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a. Accessi ai luoghi di lavoro;
- b. Sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c. Impianti di alimentazione e di scarico;
- d. Approvvigionamento e movimentazione materiali;
- e. Approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- f. Igiene sul lavoro;
- g. Interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- a. Utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- b. Mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.
- c. I riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1; III-2 e III-3).

3. All'interno del fascicolo, deve prevedere all'interno del fascicolo le seguenti schede allegare, che verranno successivamente completate o aggiornate da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione:
 - i dati identificativi delle ditte partecipanti ai lavori (appaltatore – subappaltatori e subcontraenti);
 - i dati dei tecnici intervenuti nel processo di progettazione, Direzione Lavori, Coordinato della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, collaudo dell'opera in oggetto;

- schede identificative dei materiali impiegati nella realizzazione dell'opera (pitture – vernici – cementi speciali);
 - eventuali schede identificative di provenienza dei materiali lapidei con individuazione della cava di estrazione, al fine di consentire eventuali future forniture di materiale identico per interventi successivi all'opera;
 - eventuali schede di identificazione delle forniture (parapetti – lamiere – chiusini, etc.);
 - localizzazione e descrizione di eventuali predisposizioni di elementi installati al fine dell'esecuzione in sicurezza di successivi interventi di manutenzione della struttura e descrizione puntuale delle manovre comportamentali per l'esecuzione di quanto sopra;
4. Il Coordinatore alla progettazione deve svolgere diligentemente la prestazione professionale per la quale è incaricato e deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 81/2008.

1. Il professionista incaricato come coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il Professionista in qualità di coordinatore all'esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell'opera, provvede a:
 - verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
 - sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
 - informare per iscritto in occasione di ogni SAL, o con maggiore frequenza ogniqualvolta lo ritenga opportuno per fatti sopravvenuti, il Responsabile dei Lavori sulla osservanza da parte dell'impresa degli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori.
 - Assolvere ai compiti previsti dal DPR554/99 agli articoli 123-124-125-126-127 in materia di sicurezza, in quanto demandati dal DL, ed in particolare “verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti”, “controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per

l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere", "il controllo sulla attività dei subappaltatori", ecc.

3. Oltre alle mansioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e quanto previsto dal DPR 554/99, il CSE deve garantire visite presso il cantiere ogni qualvolta le lavorazioni in atto lo richiedano e comunque con una frequenza minima di due visite alla settimana debitamente documentata con la firma del giornale lavori previsto dall'art. 157 del DPR 554/99.- Le visite dovranno essere documentate con relazione/scheda di sopralluogo da inviare via fax al Responsabile del Servizio Tecnico – Settore LL.PP. al numero 0463/662019
4. La relazione che sarà redatta ad ogni SAL avrà per oggetto la descrizione puntuale degli interventi di coordinamento effettuati, la descrizione delle situazioni di pericolo riscontrate e le scelte operative proposte ai fini di favorire il coordinamento delle attività, l'informazione, la partecipazione e consultazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
5. Compila il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in caso di interventi di manutenzione dell'opera, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica, allegando le schede predisposte dal Coordinatore per la progettazione:
 - dati identificativi delle ditte partecipanti ai lavori (appaltatore – subappaltatori – subcontraenti)
 - dati dei tecnici intervenuti nel processo di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, collaudo dell'opera in oggetto.
 - schede identificative dei materiali impiegati nella realizzazione dell'opera (pitture – vernici – cementi speciali)
 - eventuali schede identificative di provenienza dei materiali lapidei con individuazione della cava di estrazione, al fine di consentire eventuali future forniture di materiale identico per interventi successivi sull'opera.
 - Eventuali schede di identificazione delle forniture ed acquisti (parapetti – lamiere -chiusini, ecc)
 - Localizzazione e descrizione di eventuali predisposizioni di elementi installati al fine dell'esecuzione in sicurezza di successivi interventi di manutenzione sulla struttura e descrizione puntuale delle manovre comportamentali per l'esecuzione di quanto sopra.
6. Il coordinatore per la sicurezza in esecuzione deve redigere una relazione finale che avrà per oggetto la descrizione puntuale degli interventi di coordinamento effettuati, la descrizione delle situazioni di pericolo riscontrate e le scelte operative proposte ai fini di favorire il coordinamento delle attività, l'informazione, la partecipazione e consultazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il comportamento generale dell'Impresa/e in materia di sicurezza.
7. Il coordinatore per la sicurezza in esecuzione deve svolgere diligentemente la prestazione professionale per la quale è incaricato e deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro.